

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Dora Riparia ad uso energetico in Comune di Sant'Antonino di Susa e Borgone di Susa, rilasciata a Sorgenia Hydro Power srl

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 616-25373 del 12/9/2016:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire a Sorgenia Hydro Power srl – C.F./P.IVA 01907990012 - con sede legale in Milano, Via Viviani n. 12, la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Riparia nei Comuni di Sant'Antonino di Susa e Borgone di Susa, ad uso energetico in misura di 17.000 litri/s massimi e 13.780 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 2,35 la potenza nominale media di kW 317, con restituzione nel Fiume Dora Riparia in Comune di Sant'Antonino di Susa;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di accordare la concessione, ai sensi della L. 24/12/2012 n. 228, subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Dora Riparia, dei sovracanonici dovuti a norma della L. 27/12/1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;

6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città Metropolitana di Torino, Comune di Sant'Antonino di Susa e Comune di Borgone di Susa), secondo le quote definite in disciplinare, dei sovracanonici dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;

7) il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

8) di notificare il presente provvedimento all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e ai Comuni rientranti nel BIM sopra indicato, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

9) il canone e i sovracanonici di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di

conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione all'eventuale variazione della potenza nominale effettivamente risultante dal certificato medesimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 19/9/2016:

"(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto del Sindaco della Città metropolitana n. 319-23481 del 29/8/2016 riportante giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Il concessionario non potrà vantare alcuna pretesa di indennizzo in relazione alla gestione degli invasi già esistenti a monte del proprio impianto con riferimento alle possibili fluttuazioni delle portate in arrivo dovute alle esigenze di accumulo idrico ai fini della produzione di energia nelle ore di maggiore richiesta; inoltre gli eventuali futuri prelievi idrici a scopo potabile nel bacino idrografico di alimentazione dell'impianto in questione potranno avvenire senza dare luogo alla corresponsione di indennizzi al concessionario, fatta salva la relativa riduzione del canone di concessione; quanto sopra dovrà valere con particolare riferimento al progetto "Acquedotto della Valle di Susa" che attualmente prevede la captazione delle acque della Dora di Bardonecchia già utilizzate dall'impianto idroelettrico di Rochemolles ed è contemplato nel "Programma degli investimenti di grande infrastrutturazione" previsti nel Piano d'Ambito approvato con Deliberazione della Conferenza della Autorità d'Ambito 3 Torinese n. 107 del 6.12.2002.

Analogamente, ove per qualsivoglia lavoro presso le adiacenti infrastrutture viarie, sia necessario interferire con la attività di produzione idroelettrica, ciò potrà avvenire senza dare luogo alla corresponsione di indennizzi al concessionario; questi si obbliga inoltre a provvedere al controllo annuale dello stato della soglia ed alla manutenzione della stessa, oltre che delle difese spondali adiacenti.

In aggiunta, la realizzazione dell'intervento è vincolata al futuro adeguamento del ponte della SP 201, che costituisce interesse prevalente; conseguentemente, variazioni all'opera in oggetto che dovessero risultare necessarie per effetto di tale eventuale adeguamento, dovranno essere eseguite su richiesta di questa Amministrazione a cura e spese del concessionario.

(... omissis ...)

Art. 10 - RILASCIO

Trattandosi di utilizzo di acqua a scopo energetico attuato mediante turbina collocata nel corpo della traversa, il concessionario non è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R.

In ogni caso, sulla base delle risultanze della istruttoria esperita, lo stesso è tenuto, senza indennizzo alcuno, a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, mediante tracimazione dell'acqua lungo la traversa esistente, la portata istantanea minima pari a 950 litri/s.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore a suddetto valore.

(... omissis ...)"